

R.G. n. 1824 /2017

**REPUBBLICA ITALIANA**



**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI**

- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in  
funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento deciso all'udienza del 19.09.2018

PROMOSSO DA

**[REDACTED]**  
- parte ricorrente -

Avv. Vincenzo LA CAVA  
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it

CONTRO

**MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)  
U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) per la Calabria  
A.T.P. (Ambito Territoriale Provinciale) di Reggio Calabria e di Torino  
- parti resistenti -**

ex art. 417 bis c.p.c. Salvatore NARDI  
uspcs@postacert.istruzione.it

Oggetto: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla mobilità  
territoriale domandata in sede amministrativa.

Conclusioni: come da verbale in data 19.09.2018

**Motivi della decisione**

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, docente di ruolo dal 2012 nella provincia di Milano, attinta dalle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), in servizio al momento del deposito del ricorso in assegnazione provvisoria presso l'I.C. di Cassano Allo Jonio (CS), affermando di aver presentato domanda di mobilità territoriale interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 e di aver partecipato alla fase B1 dei movimenti; lamentando l'omesso trasferimento nella provincia di Reggio Calabria in uno degli ambiti Calabria indicati in via prioritaria e



Pertanto, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in forza di quanto chiaramente stabilito dal CCNI dell'08.04.2016 più volte richiamato, occorre affermare la sussistenza del vantato diritto della parte ricorrente ad essere preferita nelle operazioni di mobilità interprovinciale per cui è causa sugli ambiti Calabria indicati secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda amministrativa rispetto agli altri docenti trasferiti su quegli stessi ambiti nelle successive fasi e con punteggio inferiore senza poter vantare una precedenza assoluta o relativa per fase o per singolo movimento.

Ciò posto, alla luce di tutto quanto appena sopra puntualizzato occorre concludere per la fondatezza delle doglianze lamentate dalla parte ricorrente a sostegno della domanda di trasferimento avanzata.

Occorre affermare, pertanto, il diritto della parte ricorrente ad essere preferita nelle operazioni di mobilità territoriale, con diritto al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria per il miglior punteggio vantato nella fase B punto 1 di mobilità territoriale, rispetto agli altri docenti che hanno partecipato alle successive fasi B, punti 2 e 3, C e D, assegnati a quegli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente.

~~Di conseguenza, la domanda risarcitoria, da rigettare integralmente in mancanza di allegazione e prova di pregiudizi da ristorare.~~

Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca contenziosità delle parti, la parte ricorrente, da un lato, nella fase cautelare ed in parte nel giudizio di merito nei limiti della domanda risarcitoria, l'amministrazione scolastica, dall'altro lato, nella fase di merito, ad eccezione della domanda risarcitoria, ~~le spese del presente giudizio andranno integralmente a carico della parte ricorrente.~~

P.Q.M.

IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- **Accerta e dichiara** il diritto della parte ricorrente ad essere preferita nelle operazioni di mobilità territoriale, con diritto al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria in forza del punteggio vantato nella fase B punto 1 di mobilità territoriale, rispetto agli altri docenti trasferiti sugli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente che hanno partecipato alla fasi successive di mobilità con punteggio inferiore e senza diritto precedenza;
- ~~condanna l'amministrazione scolastica a rifondere le spese processuali.~~

Così deciso in Castrovillari in data 19/09/2018

IL GIUDICE del LAVORO  
dott. Salvatore Franco SANTORO

